



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA


Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. 0002220
del 15/02/2019 ore 10:46:01
Protocollo generale - Registro: U

Il Direttore Generale

FM/COO: dt

Roma, 14 FEB. 2019

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di
Lamezia Terme
Via Timavo, 13/A
88045 LAMEZIA TERME

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 14/2019_STP unipersonale

Con riferimento al quesito formulato il 26 gennaio 2019 con il quale si domanda se, in presenza di socio unico, la STP possa continuare a esercitare la propria attività, si osserva quanto segue.

In altra occasione questo Consiglio Nazionale ha inteso affermare la legittimità della costituzione di STP con unico socio professionista regolarmente iscritto al relativo Albo di appartenenza.

In base alla normativa vigente e in base alla disciplina di cui all'art. 10 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, non sembrano potersi rinvenire validi motivi ostativi alla costituzione di una STP secondo il modello della s.r.l. unipersonale o della s. p.a. unipersonale, per come disciplinate nel nostro ordinamento, il cui unico socio sia un professionista iscritto all'Albo.

In ogni caso, il CNDCEC ha richiamato l'attenzione sulla necessità che, laddove costituite, tali società si conformino alle disposizioni della summenzionata legge n. 183/2011 e osservino le indicazioni fornite nel P.O. n. 319/2017 del 30 aprile 2018.

Alla luce di tanto e in risposta al quesito formulato dallo scrivente Ordine, si rileva che la STP può continuare ad operare, evitando, pertanto, sia lo scioglimento, sia la cancellazione dalla sezione speciale dell'Albo e dal registro delle imprese, anche se la compagine societaria sia composta da un unico socio, purché quest'ultimo sia un professionista iscritto all'Albo e unicamente nei casi in cui la stessa società operi come s.r.l. ovvero come s.p.a. Difatti, solo nella disciplina della s.p.a. è previsto l'unico azionista (art. 2362 c.c.); solo nella disciplina della s.r.l. è previsto che l'intera partecipazione appartenga ad una sola persona (art. 2462 c.c.).

Diversamente, laddove la STP fosse stata costituita come società di persone, la natura pluripersonale dei tipi societari su base personale impone di ricostruire entro sei mesi la pluralità dei soci, al fine di evitare lo scioglimento della società (cfr. art. 2272 c.c.) e, trattandosi appunto di una società tra professionisti, al fine di evitare la cancellazione dalla sezione speciale dell'Albo (cfr. art. 10, comma 4, lett. b, legge n. 183/2011 e art. 11 D.M. n. 34/2013).

Con i migliori saluti.

Francesca Maione